

ESAMI DI STATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI
II sessione 1999

I Prova
Tema n. 1:

I tre soci di una società in nome collettivo che esercita un'attività commerciale decidono di valutare la possibilità di trasformarla in società a responsabilità limitata e pertanto si rivolgono al loro consulente affinché li possa consigliare sull'operazione.

Il candidato illustri, tenendo conto che la trasformazione avrà effetto dal 1/5/2000 e che il reddito previsto per l'anno 2000 sarà di £. 300.000.000:

- 1) aspetti civilistici, modalità, adempimenti e tempi di esecuzione;
- 2) aspetti contributivi/previdenziali sia nella società in nome collettivo che nella società a responsabilità limitata, tenendo conto che i tre soci presteranno la loro opera e saranno amministratori nella nuova società e che percepiranno un emolumento annuo fisso ;
- 3) aspetti amministrativi e contabili;
- 4) quali dichiarazioni fiscali saranno da presentare, le scadenze relative e per quali periodi d'imposta;
- 5) differenze di tassazione tra i due tipi di società e impatto sulla tassazione del reddito dei soci.

ESAMI DI STATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI
II sessione 1999

I Prova
Tema n. 2:

Siete incaricati professionalmente di portare a termine un contratto preliminare per l'acquisto di un ramo d'azienda.

La società cedente è una società a responsabilità limitata operante da 10 anni nel settore. Le attività e passività promesse in vendita sono espresse nel prospetto che segue con i valori contabili, nella prima colonna, ed i valori concordati di cessione, nella seconda colonna, espressi in milioni.

Sono promesse in vendita unicamente le attività e passività elencate di seguito; si è pattuito inoltre il trasferimento di alcuni dipendenti per i quali il TFR alla data di cessione è pari a 10 (per semplicità si ipotizza che non esista nessun credito per anticipazione TFR all'Erario).

Il valore delle immobilizzazioni cedute è stato pattuito in 80, nello stato in cui si trovano.

Il valore di Magazzino, quantificato il L. 100 da parte promittente venditrice secondo le usuali regole di valutazione, è stato pattuito tra le parti nello stesso prezzo.

ATTIVITA' CEDUTE			PASSIVITA' CEDUTE		
DESCRIZIONE	VALORI CONTABILI	VALORI DI CESSIONE	DESCRIZIONE	VALORI CONTABILI	VALORI DI CESSIONE
Immobilizzazioni cedute (Macchinari e attrezzature)	80	80	Fondi ammortamento immobilizzazioni cedute	20	/
Magazzino	100	100	Trattamento Fine Rapporto dipendenti	10	10
Avviamento	/	70			
Totali	180	250	Totali	30	10

Il prezzo concordato tra le parti per la cessione del ramo d'azienda è pari pertanto a L. 240.

Il vostro cliente, promittente acquirente, intende costituire una società a responsabilità limitata per acquistare e gestire successivamente il ramo d'azienda. Il pagamento è previsto in unica soluzione all'atto della firma del contratto definitivo di cessione del ramo d'azienda.

Il candidato dovrà:

- 1) specificare, commentando le ragioni, quali cautele adottare prima della firma del preliminare e quali clausole contrattuali inserire nel contratto preliminare di acquisto del ramo d'azienda al fine di tutelare l'acquirente, anche dal punto di vista fiscale;
- 2) redigere le scritture contabili di cessione del ramo d'azienda nella società cedente;
- 3) redigere le scritture contabili di acquisto del ramo d'azienda nella società cessionaria;
- 4) specificare l'ammontare della plusvalenza realizzata in capo alla società cedente ed elencare le attuali possibilità di tassazione della plusvalenza conseguita nei riflessi Irpeg ed Irap;
- 5) specificare il modo col quale i dipendenti potranno essere giuridicamente trasferiti alla società cessionaria;
- 6) elencare brevemente gli atti e gli adempimenti civilistici necessari, nonché i costi fiscali inerenti, sia per la parte promittente venditrice che per la parte promittente acquirente, per il

ESAMI DI STATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI
II sessione 1999

perfezionamento dell'operazione di cessione; elencare inoltre le denunce e le comunicazioni da presentare ai vari uffici;

- 7) tenendo conto che la società promittente acquirente ammortizzerà civilisticamente il prezzo dell'avviamento in 5 esercizi, commentare le conseguenze fiscali.

ESAMI DI STATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI
II sessione 1999

I Prova
Tema n. 3:

- A) Il professionista riceve dal proprio cliente un incarico di consulenza finalizzato a verificare la situazione finanziaria attuale e impostare le modalità di ristrutturazione aziendale relativamente ad un'azienda in corso di acquisizione.

L'azienda opera nel settore meccanico ed ha registrato nell'ultimo biennio un forte tasso di sviluppo. L'attuale fatturato è stimato in 25 miliardi, circa il 20% in più del capitale investito. La redditività delle vendite è molto bassa, così come la rotazione del capitale investito. Per sostenere la crescita è stato fatto ampio ricorso all'indebitamento con ripercussioni negative sull'autofinanziamento. L'ammontare dei crediti e del magazzino è maggiore rispetto alla media del settore. L'impresa ha un immobile di proprietà iscritto a bilancio a 5 miliardi e valutato 8 miliardi, e una partecipazione in una società non del settore, iscritta a bilancio per 3 miliardi.

Si predisponga una situazione contabile (conto economico e stato patrimoniale) e finanziaria (rendiconto finanziario) al 31.12.1998 e si ipotizzino le principali azioni da intraprendere per il rilancio della società ed il loro impatto sul fabbisogno finanziario futuro. A tal fine il candidato rediga inoltre una situazione contabile e finanziaria prospettica contenente gli effetti degli interventi suggeriti dal professionista.

ESAMI DI STATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI
II sessione 1999

II Prova
Tema n. 1:

Per mezzo di una scrittura privata non autenticata, la S.n.c. Immobiliare Emiliana concludeva un contratto preliminare di vendita di un appartamento con il Signor Giovanni Rossi.

Per la società sottoscriveva il contratto il Signor Antonio Terzi, qualificatosi – senza in realtà esserlo – procuratore speciale del fratello, Ing. Egidio Terzi, amministratore unico della Immobiliare Emiliana.

L'ultima clausola del menzionato preliminare prevedeva la garanzia personale dei fratelli Antonio ed Egidio Terzi per il caso in cui la società promittente venditrice si fosse resa inadempiente prima o dopo la stipulazione del contratto definitivo e, pertanto, anche l'Ing. Egidio Terzi apponeva la sua sottoscrizione in calce all'atto.

In un tempo successivo, la Società Immobiliare Emiliana, in persona del suo amministratore unico, Ing. Egidio Terzi, concludeva un secondo contratto preliminare con il quale si prometteva la vendita dello stesso immobile alla Signora Maria Catalani.

Venuto a scadenza il termine in cui si sarebbe dovuto stipulare il contratto definitivo tra l'Immobiliare Emiliana ed il Signor Giovanni Rossi senza che la prima si rendesse disponibile alla sua conclusione, quest'ultimo citava in giudizio la promittente venditrice Immobiliare Emiliana, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 2932 c.c. – una sentenza che tenesse il luogo del contratto definitivo non stipulato.

A questo punto interveniva la Signora Catalani, la quale affermava l'inefficacia del preliminare concluso dalla Immobiliare Emiliana con il Signor Rossi per mancanza di poteri rappresentativi da parte del signor Antonio Terzi e chiedeva che la proprietà dell'immobile venisse attribuita a lei.

Il candidato, dopo aver illustrato la figura del contratto preliminare di vendita, con particolare riguardo agli effetti giuridici per le parti, ed aver esposto la disciplina relativa all'istituto della rappresentanza volontaria, con particolare riguardo alla figura del falsus procurator (rappresentante senza poteri), dica, con adeguata motivazione, quale sia la giusta soluzione del caso in esame.

ESAMI DI STATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI
II sessione 1999

II Prova
Tema n. 2:

Per mezzo di una scrittura privata, il Rag. Andrea Milanese vende al Dott. Paolo Veronesi un fondo agricolo. Nel contratto viene posta, su richiesta del venditore, una clausola che prevede il totale esonero da responsabilità di quest'ultimo per il caso in cui, in futuro, vengano pretesi diritti sull'immobile da parte di terzi. Terminata la stesura del contratto, ognuno dei contraenti appone in calce la propria firma.

Trascorsi sei mesi l'Avv. Salvatore Siciliani conviene in giudizio il Dott. Veronesi e, fornita amia ed inoppugnabile prova di essere prova di essere proprietario del fondo, ne chiede la restituzione.

A questo punto, il Dott. Veronesi, subita l'evizione del fondo, agisce nei confronti del suo dante causa, Rag. Milanese, per chiedere la restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento dei danni, sostenendo che la clausola di esonero della responsabilità pattuita a favore del venditore è da considerarsi nulla, non essendo stata specificamente approvata per iscritto, come si sarebbe dovuto fare, trattandosi di una clausola vessatoria.

Il Rag. Milanese, costituendosi in giudizio, afferma al contrario la piena validità della clausola e respinge ogni pretesa del compratore.

Il candidato, dopo aver trattato, in generale, della clausola di esonero dalla responsabilità e, in particolare, della clausola di esclusione della garanzia per evizione, dica, con adeguata motivazione:

- a) quali siano gli obblighi del venditore nei confronti del compratore in caso di evizione totale del bene venduto;
- b) quali obblighi permangano in capo al venditore quando sia convenuta l'esclusione della garanzia per evizione;
- c) se si possa validamente pattuire anche l'esonero da tali residui obblighi;
- d) quale sia la soluzione del caso specifico prospettato.

II Prova

ESAMI DI STATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI
II sessione 1999

Tema n. 3:

La società Zeta, con sede in Trento, conclude un contratto di vendita c. d. “da piazza a piazza” con l’impresa di costruzioni Alfa, con sede in Modena, avente ad oggetto una partita di legname.

In esecuzione di tale contratto, la venditrice si rivolge allo spedizioniere Antonio Alpi, il quale conclude con la società La Celere il contratto di trasporto del legname da Trento alla sede dell’acquirente in Modena.

Ricevuta dalla società Zeta la merce, lo spedizioniere Alpi la deposita nel proprio magazzino, in attesa di consegnarla la mattina successiva al vettore per il trasporto a Modena.

Durante la notte, però un incendio provocato da un fulmine distrugge il magazzino con tutto ciò che in esso è contenuto.

Il candidato, dopo aver illustrato la disciplina del passaggio della proprietà alla luce del principio consensualistico, dica, motivando adeguatamente la propria risposta, se l’acquirente società Alfa, che non ha ricevuto la partita di legname ordinata alla società Zeta, sia tenuta o no a pagarne a quest’ultima il prezzo.